

ADEMPIMENTI

Compensazioni rischiose: scarto dell'F24 a sanzione automatica

di **Alessandro Bonuzzi**

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto disposizioni sempre più stringenti in relazione all'**utilizzo dei crediti in compensazione**. Basti pensare che solo qualche mese fa la Manovra correttiva ha abbassato la soglia a 5.000 euro per l'obbligo di apposizione del **visto di conformità** e ha reso sempre necessario il ricorso ai **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per i soggetti titolari di partita Iva.

In coerenza con tale indirizzo, il [comma 990](#) dell'articolo unico della L. 205/2017 ha inserito il nuovo [comma 49-ter](#) all'**articolo 37 D.L. 223/2006** recante la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di **sospendere**, fino a **30 giorni**, l'**esecuzione delle deleghe di pagamento** contenenti **compensazioni** che presentano **profili di rischio**, al fine del **controllo** dell'utilizzo del credito.

Per espressa disposizione normativa, se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera eseguita e le **compensazioni** e i **versamenti** in essa contenuti sono considerati effettuati alla **data in cui è avvenuto l'ordine di pagamento**.

Diversamente, se dal controllo risulta che il credito **non può essere utilizzato**, la delega di pagamento non è eseguita e i **versamenti** e le **compensazioni** si considerano non effettuati.

In altri termini, in quest'ultimo caso, il pagamento non è andato a buon fine, con la conseguenza che, se il periodo di sospensione **scavalla** la scadenza per il versamento, come è fisiologico che sia, scatta automaticamente la **sanzione**.

La **ripetizione** del pagamento, poiché oltre termine, **non evita** la penalità; tuttavia, se accompagnata dal **ravvedimento** sana la violazione e chiude la partita con il Fisco.

In tal senso si è espressa l'**Agenzia delle Entrate** nel corso di Telefisco: insomma, ciò che balza all'occhio è il fatto che non è concesso **alcun giorno** al contribuente per rifare il pagamento ed evitare la violazione.

Peraltro, atteso che la norma fa riferimento alle compensazioni e ai versamenti, c'è il rischio che lo scarto riguardi l'**intero F24**. Ciò significherebbe che si avrebbe un omesso versamento sia per la parte di debito **compensata** sia per parte di debito eventualmente **pagata con denaro**. Se così fosse converrebbe **spezzare** il pagamento in 2 deleghe.

A questo punto occorre interrogarsi sulla **sanzione applicabile**. Al riguardo la norma di riferimento non può che essere l'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), che, in relazione all'**indebito**

utilizzo di crediti, prevede l'applicazione della sanzione nella misura:

- del 30% in caso di **credito esistente**;
- dal 100% al 200% in caso di **credito inesistente**.

Un altro tema centrale è quello di individuare quali possano essere le **compensazioni rischiose** che attivano la verifica da parte dell'Agenzia.

Dalla relazione accompagnatoria al DDL di Bilancio si desume che potrebbero essere oggetto di **monitoraggio** le seguenti situazioni:

- l'utilizzo del credito per compensare **debiti iscritti a ruolo**;
- l'utilizzo in compensazione del credito da parte di un **soggetto differente** rispetto al soggetto titolare della posizione creditoria;
- l'utilizzo in compensazione di un credito generato molti anni addietro.

Questo aspetto, insieme a tutte le altre peculiarità della novella normativa, dovranno essere regolate da un apposito **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate di **prossima emanazione**.



Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >